


Procedure di ingiunzione di pagamento - Spagna

 La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

INDICE

- 1 [Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento](#)
 - 1.1 [Ambito di applicazione del procedimento](#)
 - 1.1.1 [A quali tipi di controversie è applicabile \(ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.\)?](#)
 - 1.1.2 [Esiste un limite massimo di valore del credito?](#)
 - 1.1.3 [Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?](#)
 - 1.1.4 [Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?](#)
 - 1.2 [Giudice competente](#)
 - 1.3 [Requisiti di forma](#)
 - 1.3.1 [È obbligatorio l'uso di moduli standard? \(in caso affermativo, dove possono essere reperiti?\)](#)
 - 1.3.2 [È necessario farsi rappresentare da un avvocato?](#)
 - 1.3.3 [È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?](#)
 - 1.3.4 [È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?](#)
 - 1.4 [Rigetto della domanda](#)
 - 1.5 [Ricorso](#)
 - 1.6 [Opposizione](#)
 - 1.7 [Effetti dell'opposizione](#)
 - 1.8 [Effetti della mancata opposizione](#)
 - 1.8.1 [Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?](#)
 - 1.8.2 [La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?](#)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Sì, esiste e si chiama processo monitorio. Il suo fine essenziale è la protezione del credito, dando vita a un titolo esecutivo per i crediti che soddisfano una serie di condizioni fissate dalla legge.

I giuristi (*letrados de la Administración de Justicia*), sono competenti a trattare e a preparare le decisioni dei processi monitorio, conformemente a quanto previsto dal diritto processuale.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Esso si applica ai debiti pecuniari certi, scaduti, liquidi ed esigibili e relativi a una somma determinata. Dal 31 ottobre 2011 non è più previsto un limite all'importo del debito qualora il debito sia provato secondo una delle forme seguenti:

a) Con documenti, aventi qualsiasi forma, di qualsiasi tipo o supporto fisico firmati dal debitore o recanti il sigillo del debitore, la sua impronta o il suo marchio o con qualsiasi altro segno fisico o elettronico.

b) Mediante fatture, documenti di consegna, certificati, telegrammi, telex o qualsiasi altro documento che, anche se creato in modo unilaterale dal creditore, corrisponda ai documenti che generalmente documentano i crediti e i debiti nei rapporti giuridici simili a quelli esistenti tra debitore e creditore.

c) Nel caso in cui, allegato al documento di debito, siano apportati anche documenti commerciali che comprovino un rapporto giuridico duraturo anteriore.

d) Nel quadro della proprietà orizzontale quando il debito sia stabilito mediante certificati di mancato pagamento di quantità dovute nell'ambito di spese comuni di condomini immobili urbani.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, dal 31.10.2011.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

No, tranne per quanto riguarda i debiti derivati da mancato pagamento di spese comuni di condomini immobili urbani, giacché in questo caso è competente anche il tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile, su richiesta dell'attore.

1.2 Giudice competente

Il tribunale di primo grado del domicilio della residenza del debitore o dove si trova l'immobile urbano oggetto di condominio.

1.3 Requisiti di forma

Deve essere presentato un documento scritto identificante il creditore e il debitore e che giustifica brevemente l'origine del credito e il suo valore.

1.3.1 È obbligatorio l'uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non è obbligatorio, però esistono formulari standard nei *Decanatos de los juzgados o Servicios Comunes Procesales*. Questo [formulario](#) può essere scaricato cliccando sul link.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Per presentare l'istanza iniziale del procedimento monitorio non è necessario essere rappresentati da un procuratore/avvocato. Ma se il creditore tuttavia desidera essere difeso da un *letrado* (consulente giuridico) è obbligatorio specificarlo e comunicarlo alla controparte affinché quest'ultima possa adottare le misure che essa ritiene necessarie per poter difendere i propri diritti.

Per gli atti di procedura in caso di opposizione o di esecuzione è necessario l'intervento dell'avvocato/procuratore se il valore della causa è superiore a 2 000 €.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

L'origine del debito deve essere giustificata in modo succinto.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Si veda sopra punto 1.1.1.

1.4 Rigetto della domanda

Se non sono posti in essere i requisiti anteriori, vale a dire quelli relativi alla competenza territoriale e alla produzione di un principio di prova o non venga sanato un vizio processuale, il tribunale dichiara l'inammissibilità dell'istanza. Contro questa decisione può essere esperito ricorso in appello dinnanzi alla *Audiencia Provincial*.

1.5 Ricorso

Dinnanzi alla decisione di inammissibilità dell'istanza iniziale, può essere esperito ricorso alla *Audiencia Provincial* da presentarsi entro 20 giorni presso il giudice che ha emesso la decisione di inammissibilità.

1.6 Opposizione

Il debitore a cui viene chiesto il pagamento del credito dispone di un termine di 20 giorni dalla data della richiesta di pagamento per adempiere la propria obbligazione entro le 15:00 del giorno successivo alla scadenza del termine per ricorrere in opposizione. L'opposizione deve essere formulata per iscritto e deve essere firmata da un avvocato/procuratore qualora il valore della causa sia superiore a 2000 euro; non esistono motivi di opposizione predefiniti e il numero chiuso, in modo che il debitore può motivare sia in merito che in diritto (motivi puramente formali o processuali).

1.7 Effetti dell'opposizione

Quando la somma pretesa non sia superiore a 6 000 euro, il *Letrado de Administración de Justicia* emette un decreto con il quale termina il processo monitorio e dispone la gestione della causa per il giudizio verbale, dando comunicazione dell'opposizione al richiedente, il quale può impugnarla per iscritto entro 10 giorni. Le parti, nei rispettivi atti processuali di opposizione e del relativo ricorso all'opposizione possono chiedere si tenuta un'udienza orale (*vista*).

Qualora l'importo del crédito sia superiore a 6.000 euro, se il richiedente non presenta idónea domanda entro il termine di 1 mese dall'invio dell'atto di opposizione, il processo viene interrotto e il richiedente viene condannato alle spese.

Se presenta domanda, essa viene inviata al debitore affinché la contesti entro 20 giorni mediante giudizio ordinario.

Si la somma è superiore a 6.000 euro, il giudice concede al creditore il termine di un mese per presentare domanda di giudizio ordinario.

Se alla vista delle allegazione dell'opposizione il creditore non intende dar seguito al giudizio ordinario, deve desistere espressamente.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se il debitore non dà seguito alla richiesta di pagamento o se non compare il *Letrado de la Administración de Justicia* emette un decreto con il quale conclude il processo monitorio e notifica al creditore il decreto esecutivo che gli consentirà, previa domanda di dare avvio all'esecuzione.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il creditore deve presentare domanda di esecuzione. Se la somma eccede 2.000 euro la domanda di esecuzione deve essere firmata da un avvocato e da un procuratore.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Non esiste possibilità di ricorso. La sola possibilità è quella della opposizione all'esecuzione sulla base di motivi specifici.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2019